



# *Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco*

Sede sociale: C.<sup>so</sup> Fratelli Cervi n° 57 - 10095 Grugliasco (TO)

## **Titolo I°**

### **- Costituzione -**

- Art. 1. - E' costituita l' "Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco", con sede legale ed effettiva a Grugliasco (TO) in C.so F.lli Cervi n° 57.
- Art. 2. - Detta Associazione svolge la sua attività in favore dello sviluppo dello sport e del giuoco della bandiera e dell'uso degli strumenti musicali, garantendo d'ispirarsi a principi di democrazia e d'uguaglianza di tutti gli associati. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha alcuna finalità di lucro.

## **Titolo II°**

### **- Simbolo -**

- Art. 3.** -Lo stemma dell'Associazione rappresenta l'effigie dello stemma comunale, ovvero la sua gru in piedi sostenuta da un tamburo a corde, tenente nella zampa destra la vigilanza d'argento; in secondo piano sono rappresentate due bandiere incrociate a strisce bianche e rosse e sullo sfondo compaiono sul lato sinistro due trombe araldiche e centralmente la riproduzione della Torre Civica comunale (allegato A).  
Tutto il materiale prodotto dal gruppo, e quindi loghi, disegno del gonfalone, brani musicali e tutto ciò che è presente sul sito, sia esso scritto, foto, video, audio è rilasciato sotto licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate" 2.5 Italia
- Art. 4. - I colori ufficiali sono il bianco ed il rosso in rappresentanza della Città di Grugliasco. Esso è di esclusiva proprietà dell'Associazione predetta, che ne riserva ogni diritto per la pubblicazione, duplicazione ed altro uso di pubblico interesse.

## **Titolo III°**

### **- Obiettivi, finalità -**

- Art. 5. - L'Associazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco si prefigge di:
- Perpetuare il secolare gioco della bandiera in tutte le sue espressioni folcloristiche, tradizionali e sportive.
  - Promuovere e consolidare, attraverso quest'antica arte, legami di fraternità ed amicizia.
  - Incentivare, sostenere e valorizzare l' "Arte della Bandiera" attraverso iniziative storico-culturali ed attività di carattere culturale, folcloristico e sportivo anche a scopo benefico.

- d) Contribuire, in uno spirito di mutua collaborazione, alla salvaguardia e diffusione degli ideali storici, tradizionali, sportivi e musicali di un antico patrimonio culturale.
- e) Promuovere ed approfondire (attraverso gli ultimi depositari di quest'arte), gli studi, le tecniche e la metodologia di giochi antichi e sportivi della bandiera e degli strumenti musicali, divulgandone la loro applicazione, conoscenza e pratica dilettantistica.
- f) Sviluppare relazioni e scambi conoscitivi e/o culturali fra gruppi/Associazioni con analoghi interessi, in occasione di manifestazioni storico-folcloristiche (anche a livello benefico o sociale), collaborando altresì con Organizzazioni culturali e folcloristiche ad ogni iniziativa idonea al miglioramento dei rapporti e fratellanza tra gli individui.
- g) Promuovere e facilitare il richiamo turistico in occasione di manifestazioni di rilevanza locali e/o regionali promosse dall'Associazione, o a cui essa collabora.
- h) Sviluppare, promuovere e coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità.

Art. 6. - L'Associazione si prefigge di creare e gestire un Gruppo di Sbandieratori e Musicisti che rappresenti in esclusiva (nella sua attività) la Città di Grugliasco.

## **Titolo IV°**

### **- Soci -**

Art. 7. - Possono aderire tutti coloro che ne facciano richiesta e che, per affinità o caratteristiche simili, si rispecchino nel presente Statuto, nonché nelle finalità del Titolo III°. L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione di una domanda scritta all'Organismo di Rappresentanza o Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a) indicare generalità, data e luogo di nascita, residenza e/o domicilio ed un recapito telefonico e pagando la quota associativa annuale;
- b) dichiarare d'attenersi all'Atto Costitutivo, nonché al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, al regolamento interno, ad eventuali oneri finanziari che verranno deliberati dall'Organismo di Rappresentanza o Direttivo di volta in volta.
- c) Per i soci di età inferiore ad anni 18 la domanda dovrà essere controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci.
- d) L'iscrizione va rinnovata di anno in anno.

Art. 8. - L'ammissione alla Associazione predetta viene approvata o meno dall'Organismo di Rappresentanza o Direttivo e ratificata dall'Assemblea. L'ammissione è subordinata ad un impegno e ad una presenza costante per il raggiungimento dello scopi associativi, salvo inderogabili esigenze personali che saranno convalidate dall'Organismo di Rappresentanza o Direttivo, riservandosi il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.

Art. 9. - I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari o benemeriti; tutti aventi pari diritto al voto.

- a) Sono considerati soci fondatori quelle persone fisiche, partecipanti alla costituzione dell'Ass.ne.
- b) Sono considerati soci ordinari i singoli individui che entreranno a far parte dell'Ass.ne dopo l'avvenuta costituzione.
- c) Sono considerati soci sostenitori tutte quelle persone fisiche, gruppi e/o associazioni che, pur non avendo tutti i requisiti di cui all'art. 7, decidono di collaborare alle attività dell'Ass.ne e considerati tali dall'Organismo di Rappresentanza o Direttivo, nonché validati dall'Assemblea.

- d) Sono considerati soci onorari o benemeriti, e dichiarati tali dall'Assemblea, le persone o le istituzioni che partecipano alle attività dell'Ass.ne con contributi o donazioni di varia natura.

Art. 10. - Tutti i soci hanno diritto:

- a) alle eventuali pubblicazioni dell'Ass.ne;
- b) a frequentare i locali dell'Ass.ne ed a partecipare alle attività da essa promosse;
- c) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- d) ad essere candidati alle cariche elettive e ricoprirne le cariche sociali (solo se di età superiore ad anni 18).

Art. 11. - Tutti i Soci sono tenuti a:

- a) osservare e far rispettare, il presente Statuto ed i vari regolamenti approvati dall'Ass.ne.
- b) collaborare e contribuire, secondo le proprie capacità, alle attività dell'Ass.ne.

Art. 12. - La qualità di Associato si perde per radiazione, decadenza, dimissione o a causa di morte.

La radiazione sussiste qualora il singolo socio:

- a) non presenzi (salvo giustificato motivo) alle riunioni dell'Assemblea per più di 3 (tre) volte consecutive;
- b) non osservi le disposizioni dell'art. 11, nonché le finalità (Titolo III°) dell'Ass.ne;
- c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Ass.ne;
- d) arrechi, in qualche modo, gravi danni, anche morali, all'Ass.ne.

Incorre nella decadenza il singolo individuo che non possieda più i requisiti necessari per l'adesione all'Ass.ne (art. 7), fatto salvo se rientra nella categoria Socio Sostenitore (art. 9c).

Le dimissioni devono essere inoltrate in forma scritta inviata al Rappresentante legale dell'Ass.ne.

Art. 13. - La radiazione e la decadenza vengono decise dall'Organismo di Rappresentanza o Direttivo e ratificate dall'Assemblea. Detti provvedimenti sono comunicati all'interessato, che ha tempo 10 gg. dalla data della comunicazione per presentare eventuale ricorso in appello all'Assemblea, essa si pronuncerà entro 30 gg. dalla presentazione della relativa richiesta.

## **Titolo V°**

### **- Organismi dell'Associazione -**

Art. 14. - Sono organi dell'Associazione:

- Effettivi: a) L'Assemblea dei soci  
b) Il Presidente  
c) Il Vicepresidente  
d) Il Segretario/Tesoriere  
e) I Consiglieri  
f) I Sindaci revisori  
g) I Provirvi

- Onorari: a) Il Presidente onorario  
b) I soci onorari o benemeriti

## **Titolo VI°**

### **- Assemblea -**

- Art. 15. - L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.  
Essa ha il compito di:
- fornire le direttive generali per il raggiungimento dei fini statutari, la realizzazione degli scopi sociali, le programmazioni attuative;
  - deliberare sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formulazione del bilancio preventivo;
  - approvare gli eventuali regolamenti.
- Tutte le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci all'osservanza
- Art. 16. - L'Ass.ne si prefigge l'ulteriore obiettivo di garantire una copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile) per tutti i soci.
- Art. 17. - L'Assemblea, ha il duplice compito direzionale ed esecutivo, in quanto emana le direttive dell'attività dell'Ass.ne, ed in caso di controversie con il Direttivo ne assume il ruolo e mandato. Tale decisione viene presa tramite votazione ed il parere favorevole dei 2/3 dei soci con diritto di voto.
- Art. 18. - L'Assemblea è composta dai singoli soci, nonché persone fisiche singolarmente associate.
- Art. 19. - L'Assemblea può essere: ordinaria e straordinaria.
- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le deliberazioni di sua competenza; delibera su: conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formulazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte dei soci. Essa deve essere convocata entro il mese di marzo. L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Ass.ne che stabilisce: data ed ordine del giorno, con comunicazione scritta, inviata a tutti i soci almeno 20 giorni prima della data fissata.
  - L'Assemblea straordinaria è convocata:
    - a) dal Presidente o dal Vicepresidente, quando ne ravvisano la necessità;
    - b) dietro richiesta di almeno un terzo dei Soci.La comunicazione della data, ora e ordine del giorno deve pervenire con avviso che deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata. In caso d'urgenza, l'Assemblea potrà essere anche convocata mediante comunicazione telefonica.
- Art. 20. - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati. Essa delibera con la maggioranza di metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi successivamente a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Essa delibera con la maggioranza di metà più uno degli aventi diritto presenti.
- Art. 21. - Hanno diritto al voto tutti gli associati, secondo il principio del voto singolo.  
Sono ammesse le deleghe, purché scritte e firmate dal socio delegante, tranne per quanto riguarda le modifiche allo Statuto.  
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega, non più di un associato.

- Art. 22. - Ogni decisione verrà deliberata democraticamente per alzata di mano (50% più uno) dei soci presenti, salvo le deroghe previste dal presente Statuto. Per le elezioni delle cariche elettive, nonché per questioni riguardanti persone fisiche, le deliberazioni in merito avvengono invece a scrutinio segreto.
- Art. 23. - In caso di controversie l'Assemblea delegherà tali questioni al Collegio dei Probiviri il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.
- Art. 24. - Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, e potrà essere consultato dietro richiesta verbale.

## **Titolo VII°**

### **– Organismo di Rappresentanza o Direttivo -**

- 
- Art. 25. - L'Associazione per l'espletazione diretta e pratica delle sue attività si avvale di un Organismo di rappresentanza o Direttivo. Esso è formato da almeno tre (3) membri eletti tra tutti i soci.
- Art. 26. - Essi verranno eletti tramite votazione segreta dall'Assemblea tra i singoli soci regolarmente iscritti. Dette cariche elettive restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. In caso di pari attribuzione di voti a due o più candidati, verrà eletto consigliere colui che è membro dell'Ass.ne da maggior tempo.
- Art. 27. - Tali cariche sono investite dei poteri per la gestione ordinaria dell'Ass.ne ed in particolare sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta ad essi l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'attuazione, la stesura del conto consuntivo e relazione all'Assemblea dell'attività svolta
- Art. 28. - All'interno dei nominativi dell'Organismo di rappresentanza o Direttivo vengono eletti, a scrutinio segreto) le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario/Tesoriere.
- Art. 29. - Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta necessiti o lo ritenga opportuno il Presidente, il Vice-Presidente o almeno 2/3 del Direttivo stesso.
- Art. 30. - Nell'ambito delle cariche elettive, essi avranno le seguenti direttive e responsabilità:
- a) Presidente: rappresentanza legale, anche di fronte a terzi ed in giudizio, coordinatore e responsabile dello spirito dell'Ass.ne, nonché suo oculato amministratore. Egli convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea dei soci.
  - b) Vice-Presidente: coadiutore con potere di firma del Presidente (in caso di sua assenza), oltreché suo sostituto in caso di assenza.
  - c) Segretario/Tesoriere: amministrazione oculata dei fondi e delle consistenze patrimoniali dell'Ass.ne, responsabilità di segreteria, delle pubbliche relazioni e delle iniziative sociali e finanziarie, verbalizzante delle assemblee. Inoltre è responsabile dei fondi patrimoniali dell'Ass.ne e della corretta tenuta dei registri contabili, con potere di firma per attività ordinarie, salvo ratifica dell'Assemblea.
- Art. 31. - Il Presidente onorario è nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Ass.ne. Egli ha la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea. Inoltre possono essergli affidati incarichi di rappresentanza o per eventuali rapporti relazionali con altri enti.
- Art. 32. - Tutte le cariche e gli incarichi non sono retribuiti; ognuno si impegna a non pretendere alcun compenso, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dall'Assemblea o dal Direttivo.

**Titolo VIII°**  
**- Consiglieri -**

- Art. 33. - Sono definiti Consiglieri i membri dell'Organismo di Rappresentanza o Direttivo che non ricoprono le cariche di Presidente, Vice-Presidente o Segretario/Tesoriere
- Art. 34. - Essi hanno pari diritto di voto e godono di tutti i diritti dei singoli associati. Sono tenuti a contribuire in prima persona, secondo le proprie capacità e disponibilità, all'attività dell'Associazione, a tenere, anche esternamente, un buon comportamento consono alle leggi e regole sociali collettivamente condivise.

**Titolo IX°**  
**- Sindaci revisori -**

- Art. 35. - Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri eletti a votazione segreta, ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci. I componenti di tali cariche possono essere eletti anche tra non soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente (ed occasionalmente in qualsiasi momento), la contabilità sociale, di certificare la veridicità dei bilanci e degli estratti di carattere contabile. Il lavoro del Collegio dei Sindaci Revisori è regolato dalle norme vigenti in materia. I Sindaci Revisori partecipano, con voto consultivo, alle sedute dell'Assemblea. Essi sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

**Titolo X°**  
**- Gestione patrimoniale/Bilancio -**

- Art. 36. - Formeranno il patrimonio sociale:
- a) i beni mobili ed immobili acquistati o donati all'Associazione ,
  - b) il fondo cassa.
- Art. 37. - Sono entrate ordinarie dell'Ass.ne:
- a) i rimborsi spese relativi alle prestazioni artistiche delle manifestazioni cui è chiamata a partecipare l'Associazione,
  - b) le quote sociali e le quote annue versate dai singoli associati.
- Art. 38. - Sono entrate straordinarie:
- a) le donazioni "una tantum",
  - b) i contributi straordinari di enti diversi o di persone fisiche.
- Art. 39. - Le spese ordinarie e straordinarie devono essere sempre deliberate dall'Organismo di Rappresentanza o Direttivo e ratificate all'Assemblea.
- a) Sono spese ordinarie: a) Le spese ordinarie amministrative e acquisto materiale per lo svolgimento delle attività sociali.
  - b) Le spese di manutenzione dei locali, arredo, ed altro della sede.
  - c) Eventuali affitti dei locali ed oneri accessori.
  - b) Sono spese straordinarie le spese per la promozione ed organizzazione di manifestazioni e tutte quelle non specificatamente previste in questo Statuto.
- Art. 40. - Si intende che, per il buon andamento dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione stessa, ogni movimento di cassa dovrà, obbligatoriamente, essere correlato dai relativi documenti registrati (ove lo prescrive la normativa vigente) sugli appositi libri contabili e congiuntamente firmati dal Rappresentante legale e dal Segretario
- Art. 41. - . Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Rappresentante legale all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 Marzo dell'anno successivo

## **Titolo XI°**

### **Probiviri**

Art. 42. - Tutte le eventuali controversie sociali pertinenti all'Associazione (ivi comprese quelle relative allo scioglimento dell'Associazione), non di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, saranno sottoposte con l'esclusione d'ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti anche al di fuori dell'Associazione. Essi giudicheranno "ex bono et ex equo" senza formalità di procedura. Il loro verdetto sarà inappellabile.

## **Titolo XI°**

### **- Modifiche allo Statuto -**

Art. 43. - La competenza di modificare il presente Statuto, nonché il regolamento interno, in tutto o nelle sue parti è riconosciuta all'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei voti degli aventi diritto. Eventuali proposte di modifica devono essere portate a conoscenza di tutti gli associati almeno 30 (trenta) giorni prima che avvenga la riunione tramite comunicazione scritta.

## **Titolo XII°**

### **- Scioglimento -**

Art. 44. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, presenti 2/3 dei soci con diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea procederà inoltre alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'intero patrimonio (al saldo di tutte le pendenze passive), che dovrà comunque essere destinato esclusivamente ad Enti Pubblici Assistenziali o altre forme associative, per fini di utilità sociale e culturale.

## **Titolo XIII°**

### **- Norme finali -**

Art. 45. - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme stabilite dal Codice Civile e dalle vigenti leggi. Con le particolari disposizioni di cui agli articoli n. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 29; 35, 36, tutti gli art. del Titolo XI e art. 46 del presente Statuto vengono soddisfatte, per quanto di competenza della costituita Associazione, le condizioni richieste dalla legge regionale in materia, per l'iscrizione dell'Associazione all'Albo Regionale delle Associazioni (L. R. n. 48 del 3/4/95 – n° 7 del 7/02/'06 e successive modificazioni).

Grugliasco, 19 marzo 2008

Il Presidente  
Roberto Giroto

Il Vicepresidente  
Cinzia Garino

Il Segretario  
Ennio Legrottaglie